



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro
Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO

(Albo pretorio n. 83 del 06/10/2021)

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Il Decreto del Ministero della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021 che ha integrato il Decreto succitato;
- Con deliberazione n. 37/40 del 09 aprile 2021 la Giunta regionale ha approvato i criteri di individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione del contributo per l'annualità 2021;
- Con determinazione n. 267 del 06/10/2021 del Responsabile Unico del Comune di Ollolai.

RENDE NOTO

CHE CON DECORRENZA 06 OTTOBRE E FINO AL 26 OTTOBRE 2021 I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, A VALERE PER L'ANNO 2021 SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Residenza anagrafica nel Comune di **OLLOLAI** e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. Non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base

della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- 3. Essere conduttore di un alloggio di civile abitazione, adibito ad abitazione principale o esclusiva, di proprietà privata**, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli), **con contratto di locazione regolarmente registrato, non avente natura transitoria;**

Sono esclusi i titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

- 4. Essere titolari di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare:**

a) Fascia A: ISEE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti non inferiore al **14% (Fascia A)**;

L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74.

b) Fascia B: ISEE uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone di locazione annuo corrisposto risulti non inferiore al **24% (Fascia B)**; tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.573,00**;

L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 2.320,00.

c) Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

L'ammontare del contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% (entro i limiti massimi erogabili) qualora nel nucleo familiare siano presenti ultra sessantacinquenni e/o disabili con invalidità superiore al 67%.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

ART. 3 REDDITO

Si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO 2021 di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n° 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, solo per la Fascia Covid è ammissibile l'ISEE CORRENTE.

ART. 4 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Reddito/Pensione di cittadinanza.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000).

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelli sotto elencati.

- a) **DSU e Attestazione ISEE**, redatti secondo la normativa vigente;
- b) **Copia del contratto di locazione** regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente (da allegare in copia non autenticata);
- c) **Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno**;
- d) **Fotocopia ricevute** comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di OTTOBRE 2021, quelle successive dovranno essere presentate del beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- e) **Certificazione attestante l'invalidità per i disabili** (da allegare in copia non autenticata);
- f) **Copia documento di Identità**, in corso di validità.

ART. 6

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il sussidio eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

ART. 7 PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi

1) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), come indicato all'art.1 punto 4 lettera a), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (Fascia A);	PUNTI 2
2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 1 punto 4 lettera b) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto risulti non inferiore al 24% (Fascia B); ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24% (Fascia C).	PUNTI 1

Per il punto 1)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74.

Per il punto 2)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00.

ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando. In caso di incompletezza della stessa, si dà atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le rettifiche e/o variazioni del caso.

b) Formazione della graduatoria.

Si procede alla formulazione della graduatoria **provvisoria**, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata ed esposta per 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi fra i componenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 9 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili.

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Il contributo è così calcolato:

a) reddito annuo **imponibile** complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (**Fascia A**), esso corrisponde alla parte del canone di locazione effettivamente pagato eccedente il canone considerato sopportabile (14% del reddito) fino alla concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della **fascia A** ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 1 punto 4 lettera b) (**Fascia B**) esso corrisponde alla parte del canone di locazione effettivamente pagato eccedente il canone considerato sopportabile (24% del reddito) fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui;

c) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della **fascia B** ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 1 punto 4 lettera c) (**Fascia Covid**) esso corrisponde alla parte del canone di locazione effettivamente pagato eccedente il canone considerato sopportabile superiore al 24% del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui;

Il contributo verrà erogato per l'anno 2021 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli forniti dal Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

ART. 11 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate, debitamente sottoscritte e corredate di copia fotostatica del documento di d'identità non autenticato **all'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LE ORE 13 DEL 26 OTTOBRE 2021 a mano previo appuntamento o mezzo pec servizisociali.comune.ollolai@pec.it**

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale è regolare se la data del timbro di partenza è compresa nel periodo sopraddetto.

L'Ufficio Servizi Sociali è a **disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda.**

ART. 12
NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia.

Ollolai, 06.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (DR. DAVIDE SORO)